



Comune di Legnaro
Provincia di Padova

**Regolamento per la definizione agevolata delle
entrate comunali non riscosse a seguito della
notifica di ingiunzioni di pagamento**

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del Regolamento</i>
Art. 2	<i>Oggetto della definizione agevolata</i>
Art. 3	<i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>
Art. 4	<i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>
Art. 5	<i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>
Art. 6	<i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>
Art. 7	<i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>
Art. 8	<i>Comunicazione dei dati da parte del concessionario</i>
Art. 9	<i>Norma di chiusura ed entrata in vigore</i>

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'art. 6-ter del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2
OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica del concessionario delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016 , i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;

Articolo 3
ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al concessionario apposita istanza entro il 20 maggio 2017.
2. L'istanza deve contenere:
 - a) la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - b) tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
 - c) i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza;
 - d) l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4;
 - e) l'indicazione del numero di rate nel quale il debitore intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di 4 (quattro) rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **30 settembre 2018**;

- f) l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il concessionario mette a disposizione apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
 4. L'istanza deve essere presentata mediante consegna diretta al concessionario, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella modulistica predisposta dal concessionario. L'istanza si intende consegnata rispettivamente al momento della ricezione, alla data di consegna all'ufficio postale della raccomandata o alla data indicata nella ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata.
 5. Al fine di facilitare l'adesione alla procedura, il concessionario invia, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai soggetti potenzialmente interessati alla definizione agevolata una comunicazione, con posta ordinaria o anche a mezzo mail o PEC, con la quale avvisa gli stessi dei debiti relativi alle entrate potenzialmente interessabili dalla definizione agevolata, risultanti insoluti e contenuti in ingiunzioni notificate dal 2000 al 2016.

Articolo 4

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. **Entro il 30 giugno 2017** il concessionario comunica al debitore l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, entro la stessa data il concessionario comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai criteri di seguito indicati:
 - a) versamento unico entro il mese di luglio 2017;
 - b) versamento in due rate di pari importo entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
 - c) versamento in tre rate di pari importo entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
 - d) versamento in quattro rate di pari importo entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti all'art. 6, comma 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

Articolo 5

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6

MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7
PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE IN CORSO

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 8
COMUNICAZIONE DEI DATI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di somme relative a carichi affidati al concessionario, lo stesso è tenuto a comunicare al Comune l'elenco dei contribuenti che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 3 del presente regolamento entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza anzidetta.
2. A seguito del pagamento delle somme da parte dei soggetti aderenti alla definizione agevolata, il concessionario è tenuto a comunicare al Comune l'elenco degli importi riscossi da ogni soggetto, entro il termine di 20 giorni dall'avvenuta riscossione;
3. La trasmissione dei dati avviene secondo modalità concordate tra il Comune ed il concessionario.

Articolo 9
NORMA DI CHIUSURA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti norme di legge in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dall'avvenuta esecutività del provvedimento di adozione;
3. Il presente regolamento sarà pubblicato entro trenta giorni nel sito internet istituzionale del Comune.